

ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO FELETTO
SEDE LEGALE : 33010 TAVAGNACCO (UD)
FRAZIONE CAVALICCO - VIA PIEMONTE, 38
CODICE FISCALE: 00812570307

=====

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 30 dicembre 2004, alle ore 21.00, in Tavagnacco (UD), in frazione Cavalicco, in via San Bernardo al civico 21, presso la palestra comunale, si è riunita, in seduta straordinaria, l'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO FELETTO per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) deliberazioni in ordine alla modifica della denominazione sociale a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
- 2) deliberazioni relative agli obblighi di adeguamento dello Statuto Sociale ai sensi dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.
- 3) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo Signor GALLAI Sandro il quale constata e fa constatare:

a) che è presente l'intero organo amministrativo nelle persone dei signori:

- GALLAI Sandro, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione;
- FORTE Lara, quale Vice-Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- TURELLO Gianna, GALLAI Michela, BRUNO Alessia, DI FANT Ivano e COSSETTINI Enrico quali membri componenti il Consiglio Direttivo dell'associazione;

b) che l'assemblea straordinaria, convocata sempre per oggi, in prima convocazione, alle ore 19.00, presso lo stesso luogo; non ha raggiunto i sufficienti quorum deliberativi;

c) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi e nelle modalità stabilite dal vigente Statuto Sociale.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi aperta l'Assemblea e chiede all'Assemblea stessa di voler provvedere alla nomina di un segretario.

L'Assemblea, dopo breve discussione, nomina segretario la signora GALLAI Michela, che accetta.

- 1) deliberazioni in ordine alla modifica della denominazione sociale a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.**

Prende la parola il Presidente il quale, in merito al primo punto all'ordine del giorno, informa i presenti che con l'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, è stato introdotto, in primis e fatte salve altre disposizioni normative di cui si tratterà al punto due dell'ordine del giorno, l'obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche, pena la decadenza da alcuni benefici fiscali, di indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

Prosegue pertanto il Presidente proponendo all'Assemblea di assumere la nuova denominazione sociale di:

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO FELETTO".

Dopo breve discussione l'assemblea stessa all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare, come approva, La proposta del Presidente e di deliberare la variazione della denominazione sociale assumendo, con effetto immediato, la nuova denominazione di

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO FELETTO".

2) **Deliberazioni relative agli obblighi di adeguamento dello Statuto Sociale ai sensi dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.**

Il Presidente prosegue, quindi, e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, informando i presenti che, sempre con l'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dalla Legge 21 maggio 2004 n. 128, sono state introdotte ulteriori notevoli novità in ordine al regime delle associazioni sportive e non, e comunque in ordine alle associazioni senza fine di lucro.

Prosegue lo stesso Presidente informando l'Assemblea che, anche qui come al punto precedente, il mancato adeguamento dello Statuto Sociale alla nuova normativa di cui alla richiamata Legge, comporta la perdita di alcuni benefici di natura fiscale ed altre agevolazioni in genere.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, lo stesso Presidente dà lettura all'Assemblea, affinché la stessa possa approvarla e farla propria, di una bozza di Statuto Sociale, appositamente predisposta affinché lo stesso venga uniformato ai nuovi dettami legislativi.

Dopo breve discussione l'assemblea stessa all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare, come approva, l'intero nuovo Statuto Sociale, nella sua definitiva stesura, così come proposto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Lo stesso Statuto Sociale viene allegato al presente verbale sotto la Lettera "A" affinché ne faccia parte integrante.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22.15, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
GALLAI MICHELA

IL PRESIDENTE
GALLAI SANDRO

ALLEGATO "A" AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30.12.2004
STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.

E' costituita un'associazione sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO FELETTTO"

ARTICOLO 2. SEDE.

L'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO FELETTTO" ha sede nel comune di Tavagnacco (UD).

La variazione della sede potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. Potranno inoltre essere istituite o soppresse, in Italia od all'estero, a cura dell'organo amministrativo, unità locali, succursali, filiali operative e/o amministrative, o qualsiasi altro locale destinato all'esercizio dell'attività sociale.

Ogni ulteriore dislocazione, oltre alla sede sociale, di qualsiasi natura essa sia, potrà definire un proprio autonomo regolamento, in armonia con lo Statuto Sociale, che sarà, comunque, soggetto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3. DURATA.

La durata dell'associazione è indeterminata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 21 del presente statuto.

ARTICOLO 4. AFFILIAZIONE.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e di questa ne persegue i fini statutari, le finalità promozionali e gli indirizzi generali sia tecnici che organizzativi.

ARTICOLO 5. SCOPO.

L'Associazione ha lo scopo di esercitare, promuovere e valorizzare, diffondendola, la pratica dello sport dilettantistico con particolare riguardo alla Pallacanestro.

La stessa "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO FELETTTO" ha inoltre lo scopo:

- a) di promuovere tra i propri soci le attività ludiche e di gruppo anche attraverso l'organizzazione, presso le strutture sociali od altrove, di eventi di qualsivoglia natura e/o caratteristica, concorrendo, così, alla formazione psico-fisica, sociale e culturale degli associati stessi;
- b) di promuovere un'attività didattica funzionale all'attività sportiva svolta.

Il sodalizio si propone inoltre di:

- 1) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a piscine e/o palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- 2) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati e/o tornei e/o manifestazioni e/o gare, in base ai meriti acquisiti sul campo, nonché a concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive indetti da Enti o Associazioni,

societari e non, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

- 3) organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento e corsi di formazione per operatori sportivi;
- 4) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- 5) gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- 6) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- 7) pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'associazione;
- 8) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;
- 9) collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Tali finalità potranno, inoltre, essere perseguite anche attraverso la costituzione, la promozione e la partecipazione ad associazioni aventi finalità analoghe e/o complementari.

L' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO FELETTO è indipendente, apolitica, aconfessionale e, oltre a non avere alcuno scopo di lucro, non è legata ad alcun gruppo o movimento religioso, politico, filosofico, et cetera..

Eventuali proventi dell'attività sociale dovranno essere reinvestiti nell'attività sociale e/o in attività sportive.

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti prevalentemente dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o di collaboratori occasionali o a progetto.

L'Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati.

ARTICOLO 6. MEZZI ECONOMICI.

L'associazione provvede al conseguimento dei suoi fini attraverso:

- a) quote sociali;
- b) contributi di enti e/o amministrazioni pubbliche;
- c) elargizioni e/o donazioni di enti commerciali e non, pubblici e privati;
- d) abbonamenti a società commerciali;

e) da qualsivoglia altra entrata che contribuisca ad incrementare i fondi sociali.

L'entità delle quote sociali, per le varie categorie di soci, sarà decisa, anno per anno, dal Consiglio Direttivo. In assenza di diversa e/o nuova deliberazione si ritiene comunque valida la precedente.

L'abbinamento a società commerciali dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote sociali;
- b) contributi da parte di amministrazioni comunali, provinciali, regionali e/o statali;
- c) elargizioni di associati o di terzi (persone fisiche, società e soggetti commerciali e/o enti);
- d) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;
- e) dal materiale necessario allo svolgimento dell'attività sociale;
- f) da donazioni, eredità, lasciti, legati e successioni;
- g) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione stessa.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

ARTICOLO 7. SOCI.

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Soci possono essere coloro, siano essi persone fisiche, senza distinzione di sesso, e/o giuridiche, che, in regola con il versamento delle quote sociali ed osservate le norme relative all'ammissione stabilite dal presente Statuto Sociale e dal Consiglio Direttivo con eventuale successivo regolamento, vengono ammessi con deliberazione dello stesso a far parte dell'Associazione.

Ai soci sarà garantita l'ammissione senza alcun vincolo temporaneo e senza eventuali agevolazioni tariffarie. Agli stessi soci, senza distinzione alcuna, sarà, inoltre, garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali, e, per i soci maggiorenni, sarà, inoltre, garantito il diritto di voto deliberativo in assemblea per l'approvazione e la modifica dello Statuto Sociale, per l'approvazione del rendiconto finanziario ed economico annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Essi sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo stesso ed all'osservanza degli obblighi in seguito specificati.

Tali soci possono essere distinti nelle seguenti categorie:

- a) Soci onorari. Trattasi di coloro che abbiano particolari benemerienze sportive, sociali e/o civiche ed in particolare di coloro che hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

- b) Soci benemeriti. Trattasi di coloro che, con munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
- c) Soci ordinari. Trattasi di coloro che annualmente versano la normale quota fissata dal Consiglio Direttivo.
- d) Soci junior. Trattasi di coloro che, all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

ARTICOLO 8. COSTITUZIONE, SOSPENSIONE E SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE.

Per entrare a far parte dell'Associazione gli aspiranti soci devono:

- a) essere di specchiata moralità;
- b) accettare incondizionatamente il presente statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo e affisso nella sede sociale.

Chiunque desideri essere ammesso all'Associazione deve fare domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo.

Con la domanda, lo stesso, si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri e gli impegni di socio.

L'elenco dei soci dovrà essere sempre reperibile presso la Sede Sociale, affinché tutti possano, su richiesta, prenderne visione.

Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili.

Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, e che si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque danneggi con il suo comportamento il buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a mesi sei fermi restando tutti gli obblighi sociali.

Il rapporto sociale si estingue:

- a) con la morte del socio;

- b) con le dimissioni del socio;
- c) con la radiazione del socio per morosità;
- d) con l'espulsione.

Questa ultima viene deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, da presentarsi in forma scritta entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione di cui sopra.

Il socio che intenda dimettersi dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e non avrà diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.

Il socio che resti in arretrato col pagamento delle quote scadute per un periodo non inferiore a mesi tre e che non adempia all'obbligo relativo entro il termine di giorni trenta dalla ricezione di formale invito di pagamento, fattogli dal Presidente anche a mezzo affissione di apposita comunicazione presso l'albo sociale, è senz'altro radiato per morosità dall'albo dei soci.

Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La quota sociale od il contributo associativo, non sono in nessun caso rivalutabili né rimborsabili, ne sono trasmissibili a terzi, nemmeno "mortis causa".

ARTICOLO 9. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne la struttura ed indirizzo mediante il voto espresso in Assemblea.

I soci tutti che appartengono all'Associazione e che alla stessa versano l'importo relativo alle quote sociali, hanno automaticamente diritto - senza ulteriori formalità - di fruire dei servizi e delle prestazioni rese ai medesimi dall'Associazione ed di utilizzare tutte le attrezzature e gli impianti disponibili. Ad ogni socio viene rilasciato un documento (anche in formato tessera) che lo legittima dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dall'Associazione.

Tutti i soci hanno, comunque, il diritto di:

- 1) frequentare i locali sociali e di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- 2) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali;
- 3) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 4) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- 5) partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea,

purché in regola con la qualifica di socio;

- 6) di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto altrove, in questo Statuto, diversamente disposto;
- 7) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 16 del presente Statuto;
- 8) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale salvo quanto stabilito dall'art. 7 del presente Statuto.

Tutti i soci hanno il dovere, pena l'espulsione, di:

- 1) difendere il buon nome dell'Associazione;
- 2) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell' Associazione e fuori di essa;
- 3) versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- 4) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- 5) osservare lo Statuto Sociale, gli eventuali regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- 6) partecipare all'attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell'associazione; diversamente saranno radiati.

Le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate e stabilite di anno in anno. In assenza di diversa e/o nuova deliberazione si ritiene comunque valida la precedente.

Tutte le cariche sociali attribuiscono, comunque, il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 10. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario.
- e) il Tesoriere.

Gli organi di cui alle lettere b), c), d) ed e) restano in carica fino a dimissioni o revoca disposta dall'Assemblea.

La nomina o la variazione dei titolari degli organi associativi deve essere immediatamente comunicata, a cura del Consiglio Direttivo, alla eventuale Federazione di appartenenza.

ARTICOLO 11. ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione e rappresenta la riunione in forma collegiale degli associati tutti. Ad essa sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria al conseguimento delle finalità associative.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo:

a) ogni anno entro sei mesi dalla fine di ogni annata sportiva per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario (consuntivo) presentato dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'eventuale nomina delle cariche sociali;

b) quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione;

c) quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;

d) quando almeno 1/5 dei soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie potrà essere fatta anche attraverso lettera semplice o con affissione di apposito avviso di convocazione presso la sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato od affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà contenere, sia in ordine alla prima che all'eventuale seconda convocazione: luogo, giorno ed ora dell'assemblea e gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti i soci e vi partecipino tutti i componenti l'organo amministrativo; in tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno e dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo l'assemblea ordinaria, per la nomina dei nuovi componenti il Consiglio stesso, deve essere convocata entro sessanta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio Direttivo dimissionario.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'assemblea ordinaria annuale ha per oggetto:

a) la discussione sulla relazione morale, tecnico - sportiva ed amministrativa del Consiglio Direttivo;

b) la discussione del preventivo e del rendiconto economico e finanziario, anch'essi predisposti dal Consiglio Direttivo;

c) la discussione su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno;

d) l'elezione delle cariche sociali;

e) delibera sulle proposte di radiazione.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta sia presentata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata sottoscritta da almeno 1/5 dei soci, la inclusione di argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'Assemblea s'intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

E' facoltà del socio farsi rappresentare da altro socio mediante semplice lettera di delega. E' fatto divieto ad ogni singolo socio ricevere più di tre deleghe per la stessa assemblea.

L'Assemblea viene retta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci e l'Assemblea stessa provvede subito alla nomina di un segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per le deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione, fusione, o scioglimento dell'Associazione e per le modifiche dello statuto sociale che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti. Tali deliberazioni dovranno essere prese in sede di Assemblea straordinaria.

Tutte le deliberazioni devono essere trascritte sull'apposito libro dei verbali delle assemblee e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Copia delle trascrizioni di cui sopra dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione e pubblicità.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, ad insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ARTICOLO 12. PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.

Il Presidente dell'Associazione, liberamente eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta anche agli effetti di Legge, l'Associazione stessa.

Esso convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le Assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni, e le sue attribuzioni, sono esercitate dal Vice-Presidente.

ARTICOLO 13. CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'Associazione è diretta, con esplicita attribuzione di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 3 consiglieri, liberamente eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno (le cariche sono cumulabili):

- a) il Presidente (che è anche il Presidente dell'Associazione);
- b) il Vice-Presidente;
- c) il Segretario.

Lo stesso Consiglio Direttivo potrà eleggere nel suo seno anche:

- d) un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono devolute le seguenti attribuzioni inerenti:

- a) il conseguimento dei fini statutari ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

- b) al funzionamento tecnico, amministrativo, ed organizzativo dell'Associazione;
- c) alla facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni relativamente alle eventuali prestazioni di atleti.

Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- a) redige il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare;
- b) predisporre una relazione morale, social-ricreativa, tecnico-sportiva ed amministrativa relativa all'esercizio precedente;
- c) procede al pagamento od alla riscossione di debiti o crediti;
- d) delibera sui rimborsi spese agli associati;
- e) procede alla nomina di collaboratori esterni deliberando in ordine ai rimborsi spese e/o fissandone l'eventuale compenso;
- f) redige il regolamento interno di disciplina;
- g) compie tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi per il funzionamento dell'Associazione;
- h) stabilisce la quota sociale annua;
- i) promuove, nell'ottica del perseguimento delle finalità istituzionali, manifestazioni sportivo-ricreative ed iniziative di carattere socio-culturale e/o tecnico-sportive;
- l) promuove e garantisce la formazione e la qualificazione tecnico-professionale degli associati e dei tecnici.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno oppure su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Lo stesso Consiglio potrà avvalersi della collaborazione e della competenza di una Commissione Tecnica eventualmente nominata dallo stesso.

Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materia di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo stesso, nella prima riunione successiva, il quale dovrà fra l'altro verificare se sussistevano gli estremi per la deliberazione d'urgenza.

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti al massimo riserbo, e devono astenersi dal divulgare qualsiasi notizia e/o fatto che possa arrecare danno all'Associazione stessa.

I componenti del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione, potranno assumere, volendo, obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni e prestiti, qualora l'esistenza di interessi dell'Associazione in tale operazione sia riconosciuta da un voto del Consiglio Direttivo riunito in seduta ordinaria.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorso fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

E' fatto divieto ai componenti il Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ARTICOLO 14. IL SEGRETARIO.

Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci e trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle Assemblee, provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli organi federali, oltre che eventualmente quelli con altri Enti e/o Associazioni, tiene aggiornato lo schedario degli atleti. In assenza del Segretario i verbali delle riunioni del Consiglio verranno redatti dal Consigliere più giovane.

ARTICOLO 15. IL TESORIERE.

Il Tesoriere s'incarica della tenuta dei libri, tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione delle attività sociali e dei c/c bancari, di cui potrà eventualmente disporre con firma disgiunta dal Segretario e dal Presidente. Per la tenuta dei registri contabili il Tesoriere è autorizzato a servirsi di un amministratore esterno, il quale dovrà tenere aggiornata la contabilità che gli verrà fornita dal Tesoriere o dal Segretario, e dovrà ognora rendere conto al Presidente, al Consiglio Direttivo, al Segretario ed al Tesoriere.

ARTICOLO 16. ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) abbiano compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
- 2) non siano destinatari di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo - sociale e civile in genere.

ARTICOLO 17. NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività alle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie e personali

dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

ARTICOLO 18. ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO ANNUALE.

La gestione sociale ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà presentare ogni anno, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio sociale, all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione, il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario della gestione.

Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la sede della Associazione, consentendone l'esame a tutti i soci che ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio con chiarezza e con l'intento di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Lo stesso Consiglio Direttivo, potrà, previa apposita deliberazione, demandare la gestione amministrativo contabile al Segretario od ad un Tesoriere, anche all'uopo nominato.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che questo non sia imposto dalla Legge.

ARTICOLO 19. RAPPORTI TRA L'ASSOCIAZIONE ED I SOCI E TRA L'ASSOCIAZIONE E GLI ATLETI TESSERATI.

I rapporti tra l'Associazione ed i soci sono regolati dalle norme contenute nel presente Statuto Sociale ed in quelle contenute in un eventuale regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo in carica.

I rapporti tra l'Associazione ed i vari atleti tesserati sono regolati oltre che dalle norme emanate dalla Federazione competente anche da quanto stabilito dallo stesso regolamento interno di cui sopra.

ARTICOLO 20. SANZIONI DISCIPLINARI.

Al socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

ARTICOLO 21. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto in sede di assemblea straordinaria, l'Assemblea deciderà la liquidazione dell'Associazione, nominando un liquidatore o, se del caso, una commissione di liquidatori, composta di tre membri da scegliersi:

- due tra i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo;
- uno tra i soci ordinari.

Il patrimonio che residuerà dalla procedura di liquidazione dovrà essere, in ogni caso, devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito, eventualmente, il parere dell'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e/o salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 22. CONTROVERSIE.

I soci s'impegnano a non adire le vie legali per eventuali controversie con l'Associazione.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione saranno sottoposte ad un giudizio di un Collegio Arbitrale, che sarà composto da tre arbitri: il primo nominato dal socio; il secondo nominato tra gli associati; ed il terzo nominato dai primi, di comune accordo, tra i restanti associati.

Avverso la decisione del Collegio Arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile della Assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 23. DISPOSIZIONI GENERALI.

Le norme del presente Statuto Sociale s'intendono integrate dal regolamento qualora predisposto dal Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti delle rispettive Federazioni e/o Leghe competenti.

Il presente Statuto Sociale sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso.